

COMUNE DI SELEGAS
PROVINCIA DI CAGLIARI

REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE
DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE AI TRIBUTI
COMUNALI

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

CAPO I

Accertamento con adesione

Art. 1 - Principi generali

1. Il Comune di SELEGAS , nell'esercizio della propria potestà regolamentare in materia di disciplina delle proprie entrate anche tributarie, introduce, nel proprio ordinamento, l'istituto di accertamento con adesione sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997 n. 218, con l'obiettivo di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche attraverso la riduzione di adempimenti per i contribuenti, instaurando con i medesimi una sempre più faticosa collaborazione, anche al fine di ridurre un lungo e particolarmente difficile contenzioso per tutte le parti in causa.

Art. 2 - Ambito di applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione

1. L'istituto dell'accertamento con adesione è applicabile esclusivamente per accertamenti dell'ufficio e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.

2. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati al rapporto tributario.

3. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.
4. L'ufficio, per aderire all'accertamento con adesione, deve peraltro tener conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, valutando attentamente il rapporto costi - benefici dell'operazione, con particolare riferimento al rischio di soccombenza in un eventuale ricorso.
5. L'ufficio, inoltre, qualora rilevi, dopo l'adozione dell'accertamento, l'infondatezza o l'illegittimità dell'accertamento medesimo, ha il dovere di annullare l'atto di accertamento nell'esercizio dell'autotutela.

C A P O I I

Procedimento per la definizione degli accertamenti con adesione del contribuente

Art. 3 - Competenza

1. Competente alla definizione è il responsabile dell'ufficio dell'Amministrazione preposto alla funzione di accertamento.

Art. 4 - Avvio del procedimento

1. Il procedimento è attivato, di norma, dall'ufficio competente con un invito a comparire nel quale sono indicati:

- a) gli elementi identificativi dell'atto, della eventuale denuncia o dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione.
- b) il giorno ed il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

Art. 5 - Procedimento di iniziativa dell'ufficio

1. L'ufficio, in presenza di situazioni che rendano opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente ad accertamento formato, ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica, con l'indicazione della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento, nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.
2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.
4. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.

Art. 6 - Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'art. 4, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito anche telefonico.
2. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.
3. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo.
4. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'Ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, formula l'invito a comparire.
5. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
6. Eventuali, motivate, richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata

nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.

7. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in succinto verbale da parte del responsabile del procedimento.

Art. 7 - Atto di accertamento con adesione

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'Ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal responsabile dell'Ufficio o suo delegato.

2. Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.

Art. 8 - Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.
2. Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.
3. Relativamente alla Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani (D. Lgs. 507/1993 e successive modificazioni) per la quale alla data di adozione del presente regolamento, l'unica forma possibile di riscossione è tramite ruolo, l'ufficio provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzione pecuniaria ed interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione e la definizione si considera così perfezionata.
4. Il contribuente che ha aderito all'accertamento può richiedere con apposita istanza o con lo stesso atto di accettazione un pagamento rateale con un massimo di otto rate trimestrali di pari importo, elevabile a 12 rate se le somme dovute superano i cento milioni.
5. Competente all'esame dell'istanza è l'ufficio preposto all'accertamento e, qualora non ricorrano gravi ragioni da

motivare, l'istanza è accolta e sulle somme dovute per tributo rateizzate si applicherà un interesse moratorio ragguagliato al vigente tasso legale su base mensile.

2. ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.
3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento questo perde efficacia dal momento del perfezionamento alla definizione.

C A P O III

Sanzione a seguito di adesione ed omessa impugnazione

Art. 10 - Riduzione della sanzione

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge .
2. Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento, le sanzioni irrogate sono ridotte ad un quarto se il contribuente non proponga ricorso contro tale atto e non formuli istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione. Di detta possibilità di riduzione, viene reso edotto il contribuente apponendo la relativa avvertenza in calce agli avvisi di accertamento.
3. *L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente, così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento del Comune, rendono inapplicabile l'anzidetta riduzione.*
(comma annullato dal CoReCo)

4. Le sanzioni scaturenti dall'attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia nonché quelle che conseguono a violazione formale e concernenti la mancata, incompleta ecc. risposta a richieste formulate dall'ufficio sono parimenti escluse dall'anzidetta riduzione.

CAPO IV

Disposizioni finali

Art. 11 - Decorrenza e validità

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo la seconda pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.
2. E' abrogata ogni altra norma non compatibile con le disposizioni del presente regolamento.

Note

art. 1

In ottemperanza al disposto dell'art. 50 della legge 449 del 27/12/1997 -Collegato alla Finanziaria- , si sono ripresi i criteri di cui al D.Lgs. 218/97, con l'obiettivo principale di semplificare e ridurre il contenzioso. Negli articoli successivi si ritroveranno pertanto i criteri suddetti, peraltro adattati alla realtà dei Comuni nel principio dell'autonomia e potestà regolamentare.

art. 2

Oltre ai criteri di cui all'art. 1, si sviluppano in questo articolo altri principi, quali quelli del rapporto costi-benefici per il Comune, nonché ovviamente i limiti dell'applicazione dell'istituto in esame.

art. 3

Si è voluto ribadire in questo articolo il principio della separazione delle competenze fra Amministrazione ed Uffici, cui è demandata la gestione, anche ai sensi della legge 127/97 (Bassanini bis).

art. 4, 5 e 6

Si è inserito in quest'articolo che il procedimento è attivato "di norma" dall'Ufficio, ciò per consentire alle singole Amministrazioni di potere eventualmente dare un taglio anche diverso, qualora la realtà locale lo ritenesse opportuno e più confacente alle proprie esigenze. I successivi articoli 5 e 6 distinguono, infatti, le due ipotesi di iniziativa ritenendo di dare particolare attenzione al procedimento di cui all'art. 5, che potrebbe significare una forma di semplificazione e di minore costo di esercizio.

art. 7

E' posto in evidenza nel presente articolo il ruolo del Responsabile dell'Ufficio il quale, come "organo", può delegare la funzione.

art. 8 e 9

Nell'art. 8, oltre ad evidenziare i tempi per il perfezionamento della definizione, si è dovuto ricorrere alla regolamentazione particolare, di cui al 3° comma, per la TARSU che, come evidenziato, si ritiene disciplinare diversamente per l'obbligatorietà della iscrizione a ruolo.

Qualora si ritenga opportuno e non già previsto ad esempio nel Regolamento di Contabilità od altro, in tale articolo si può prevedere un limite minimo oltre il quale si può o si deve concedere la rateizzazione.

Per quanto attiene gli effetti della definizione di cui all'art. 9, si sono ricalcati appieno i criteri di cui al D.Lgs. 218/97.

art. 10

Si ripetono in questo articolo i principi del D.Lgs. 218/97, puntualizzando comunque ai commi 3 e 4 i casi di non applicabilità della riduzione.

art. 11

Si è lasciata in bianco la data della decorrenza, anche se dalla lettera del 2° comma art. 52 del D.Lgs. 15/12/97 n. 446, sembrerebbe che la prima data attuativa sia il 01/01/1999. Vi è, peraltro, chi sostiene, non solo la legittimità, ma, soprattutto, l'opportunità che questo Regolamento venga applicato già da questo anno, non solo per l'importanza dell'istituto, ma anche perché ciò consentirebbe la definizione agevolata, ad esempio, della liquidazione ICI per gli anni 1994 e 95 da definirsi entro il 31/12/1998.

BOZZA DI DELIBERAZIONE SULLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE IN MATERIA DI TRIBUTI COMUNALI

PREMESSA

L'ipotesi di deliberazione più oltre riportata è formulata sui principi e criteri dettati:

- 1) dal comma 133 dell'art.3 della legge 23 dicembre n. 662 recante delega al Governo per l'emanazione di uno o più decreti legislativi per la revisione organica ed il completamento della disciplina delle sanzioni tributarie non penali;
- 2) dalle disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie di cui al D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472;
- 3) dalle disposizioni relative alla revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi locali di cui al capo IV del D.Lgs 18 dicembre 1997 n. 473.

Di particolare importanza, cui deve attenersi il Comune per la determinazione della sanzione e per la quantificazione della medesima, è il dettato di cui all'art. 16 del D.Lgs. n. 472/97 che oltre ai criteri seguenti (comma 2) sancisce l'iter del procedimento di irrogazione delle sanzioni, fra cui la titolarità dell'ufficio accertatore ad irrogare la sanzione amministrativa e le sanzioni

accessorie (comma 1), per i Comuni identificabile nel funzionario responsabile designato dall'Amministrazione.

A detto funzionario, peraltro, competono tutte le attività per la comminazione delle sanzioni sui criteri oggettivi stabiliti dal Consiglio Comunale, compresi i criteri soggettivi di aggravamento o attenuazione della sanzione dettati in relazione alla personalità dell'autore della trasgressione, di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 7 del D.Lgs. 472/97.

Sui presupposti di cui sopra è formulata l'ipotesi di delibera con l'indicazione dei criteri per la determinazione delle sanzioni e la loro entità nei limiti minimo e massimo, stabiliti per i tributi comunali nel IV capo del D. Lgs. N. 473 del 18/12/1997.

Nella forma si è optato per uno schema di delibera ove, nella parte narrativa, per le motivazioni si rimanda e si fanno proprie le proposte avanzate nel rapporto al Sindaco dal Funzionario Responsabile dei tributi, anche per valorizzare il ruolo del medesimo che dovrà essere il "gestore" anche delle sanzioni:

- 1) Preposto all'irrogare le sanzioni è il funzionario responsabile della gestione dei tributi o del singolo tributo, nominato dall'Amministrazione ai sensi dei Decreti Legislativi 504/92 (I.C.I) e 507/93 (tributi minori) od in base all'art. 6 della legge 127/97 (Bassanini bis).
- 2) Le sanzioni, di cui agli artt. 11, 12, 13 e 14 del D. Lgs. 473/97 sono riscuotibili con le modalità e nelle forme previste dal D. Lgs. 546/92 (art. 68), che disciplina il pagamento dei tributi (ed anche delle relative sanzioni, come nella fattispecie) in pendenza di giudizio. In base a tali disposizioni, nel caso sia stato proposto ricorso avverso il tributo od anche per le sole sanzioni, nei termini e modalità di cui al D. Lgs. 546/92, così come

richiamato dal comma 1 dell'art. 19 del D. Lgs. 472/97, la sanzione comminata non può più essere iscritta a ruolo, ma sospesa e, solo dopo la sentenza di primo grado, potrà essere iscritto a ruolo l'importo relativo ai 2/3 dell'ammontare stabilito dal Giudice di primo grado e, dopo il giudizio di secondo grado, se proposto, il residuo della sanzione stabilita.

- 3) Il Legislatore ha voluto ricondurre alcune violazioni, precedentemente sanzionate separatamente, nella fattispecie della "infedele dichiarazione": ad esempio l'incompleta dichiarazione o la mancanza di elementi anche formali. Di particolare rilevanza è poi la scelta del legislatore di riportare le violazioni per tardiva presentazione di dichiarazione o denuncia e di versamenti anch'essi tardivi fra le violazioni di omessa dichiarazione (si ricorda, al riguardo, come per l'ICI, invece si comminava per tale fattispecie la soprattassa del 20%).
- 4) Particolare attenzione l'ufficio dovrà porre, se il Comune ha adottato l'istituto dell'accertamento con adesione, di cui all'art. 50 della L. 449/97. In tal caso si ricorda che, se il contribuente ha aderito nel termine di 60 giorni dalla notifica della sanzione, nelle forme ed alle condizioni di cui alla legge richiamata, in base ai principi del D. Lgs. 218/97, la sanzione è ridotta di 1/4. Si richiama, a tal proposito, lo schema di Regolamento predisposto per l'adozione della delibera relativa all'istituto in esame .

Infine, per completare questa premessa, nel ricordare i principi autonomistici dettati da tutte le leggi di fine '97, si fa presente che i criteri seguiti nell'ipotesi di provvedimento deliberativo, più oltre riportato, sono il più possibile corrispondenti a quelli dettati dall'art. 7 del D.Lgs. 472/97, mentre per la quantificazione delle sanzioni si è optato per una sola

sanzione fra la massima e la minima, sia per semplificare sia per ridurre le tipologie e la quantità del contenzioso.

Quanto sopra anche per ricordare come la stessa sanzione comminata debba essere, nell'accertamento, motivata e quindi ricondurre le motivazioni, anche sui criteri seguiti, alla massima semplificazione.

In conclusione, comunque, un nota particolare relativa alla determinazione delle sanzioni relative all'imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni.

Sulla identificazione delle diverse fattispecie oggetto di sanzione per abusivismo, di cui al comma 6 della parte dispositiva della bozza di deliberazione proposta, si ritiene che non vi siano alternative. Diversamente per la quantificazione delle misure o superfici di base e sull'ammontare della sanzione; infatti la proposta è formulata ipotizzando la violazione in un Comune di media o grande dimensione, a forte vocazione artistica o turistica, ove "l'immagine" deve essere particolarmente tutelata. Logicamente, pertanto, ogni singola Amministrazione Comunale, nella scelta dei criteri ed entità delle sanzioni per il tributo in parola, dovrà valutare tutti gli aspetti connessi non solo al tipo di violazione, ma anche all'assetto del territorio ed alla propria realtà socio-economica.

COMUNE DI SELEGAS
PROVINCIA DI CAGLIARI

**SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE
PER I TRIBUTI COMUNALI: I CRITERI PER
LA DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI E
LA DETERMINAZIONE DELLA LORO
ENTITA'**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante delega al Governo per l'emanazione di uno o più decreti legislativi per la revisione organica ed il completamento della disciplina delle sanzioni tributarie non penali;

Visto il Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n. 472, ove si dettano le disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie in attuazione delle disposizioni di cui al succitato art. 3 della legge 662/96;

Visto il Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n. 473, ove, al capo IV art. 11, 12, 13 e 14 si disciplinano le sanzioni in materia di tributi comunali, decorrenti dal 1 aprile 1998, con l'abrogazione, a decorrere dalla stessa data, delle soprattasse disposte dalle specifiche leggi sui tributi comunali;

Ritenuto, quindi, di stabilire i criteri che dovranno essere seguiti per la determinazione delle sanzioni e della loro entità entro i limiti massimo e minimo stabiliti dalla legge, come in appresso:

- a) applicazione della sanzione in misura intermedia tra il minimo ed il massimo previsto dalla legge, in caso di:
 - omessa presentazione della dichiarazione o denuncia;
 - presentazione di denuncia o dichiarazione infedele;
- b) applicazione della sanzione nella misura minima stabilita dalla legge in caso di:

- violazioni non suscettibili di ricadere sulla determinazione del tributo (per esempio gli errori formali presenti nella denuncia);
- mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, di restituzione di questionari o di loro mancata, incompleta, infedele compilazione ed in genere per ogni inadempimento a fronte di richieste legittimamente formulate dal Comune.

Le fattispecie di violazione di cui alle precedenti lettere a) e b), pur rappresentando entrambe violazioni capaci di concretizzare ipotesi di evasione, sono trattate in modo diverso quanto all'entità della sanzione da irrogare in ragione del maggior pericolo di danno che è insito nella omessa presentazione della dichiarazione rispetto alla presentazione di una dichiarazione infedele;

Ritenuto, altresì, con riferimento al disposto di cui all'art. 12 del D.Lgs. 472/97, che detta la disciplina del concorso di violazioni e della continuazione rendendo obbligatoria l'applicazione di un'unica sanzione congruamente elevata nell'ammontare, di stabilire che:

- a) se le disposizioni violate, ovvero se le violazioni della medesima disposizione sono più di due, si applica la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata del doppio, mentre, se le disposizioni violate e le violazioni commesse sono in numero di due, la sanzione è aumentata del cinquanta per cento.
- b) se le violazioni di cui sopra si rilevano ai fini di più tributi, si applica, quale sanzione cui riferire l'aumento, quella più grave aumentata del terzo.
- c) nel caso che le violazioni in parola riguardino periodi di imposta diversi, la sanzione base viene aumentata del doppio se i periodi di imposta sono più di due.

Ritenuto inoltre, con riferimento alla recidività prevista dal comma 3 dell'art. 7 del D.Lgs. 472/97, di fissare il criterio che in tali ipotesi la sanzione viene aumentata della metà;

Ritenuto, infine, con riferimento al disposto del comma 4 dell'art. 7 del più volte citato D.Lgs. 472, che ammette la riduzione della sanzione fino alla metà del minimo qualora ricorrano eccezionali circostanze che rendono manifesta la sproporzione fra l'entità del tributo, cui la violazione si riferisce, e la sanzione medesima, di stabilire che detta sproporzione ricorre allorchè l'ammontare della sanzione è superiore al triplo del tributo dovuto. In tal caso la sanzione viene ridotta a tale misura (triplo del tributo);

Rilevato, altresì, che il D.Lgs. 473/97 modifica il primo comma dell'art. 24 (Sanzioni amministrative) del D.Lgs. 507/93, statuendo che alle violazioni delle disposizioni legislative e regolamentari, riguardanti l'effettuazione della pubblicità, conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano non più le norme della Legge 689/1981, ma la disciplina generale delle sanzioni amministrative per le violazioni delle norme tributarie;

Rilevato che l'anzidetta modifica comporta la necessità di individuare criteri per l'applicazione delle sanzioni alle diverse fattispecie di violazioni delle disposizioni regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità, in base ai quali determinare l'entità delle sanzioni;

Ritenuto di individuare nelle diverse caratteristiche tipologiche dei mezzi pubblicitari (pubblicità ordinaria, pubblicità luminosa, sonora, ecc.) e nel diverso impatto che gli stessi

presentano per intensità ed ampiezza del messaggio trasmesso, i criteri per la determinazione delle sanzioni e della loro entità;

Vista la proposta del Funzionario Responsabile dei tributi ove , in base ai criteri di carattere generale, dettati dal D. Lgs. 472/97 ed, in particolare dagli artt. 7 e 16 di tale decreto, i criteri da seguire per il Comune di SELEGAS al fine della determinazione delle sanzioni e della loro entità, che qui si intende integralmente richiamato e che forma parte integrante della presente deliberazione;

d e l i b e r a

- 1) Di approvare i seguenti criteri per la determinazione delle sanzioni tributarie concernenti i tributi comunali:
 - a) applicazione della sanzione in misura INTERMEDIA tra il minimo ed il massimo previsto dalla legge, in caso di:
 - omessa presentazione della dichiarazione o denuncia;
 - presentazione di dichiarazione o denuncia infedele;
 - b) applicazione della sanzione nel minimo stabilito dalla legge in caso di:
 - violazioni non suscettibili di ricadere sulla determinazione del tributo (errori c.d. formali presenti nella denuncia);

- mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, di restituzione di questionari o di loro mancata, incompleta, infedele compilazione ed in genere per ogni inadempimento a fronte di richieste legittimamente formulate dal Comune;

2) di determinare, in conseguenza dei criteri fissati, l'entità delle sanzioni per le diverse fattispecie di violazioni, come in appresso:

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'
E DIRITTO SULLE
PUBBLICHE AFFISSIONI

VIOLAZIONI

- a) omessa presentazione della dichiarazione;
- b) dichiarazione infedele;
- c) errori od omissioni presenti nella dichiarazione che attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione dell'imposta o diritto (c.d. errori formali).

SANZIONI

- a) 150% dell'imposta o del diritto dovuto con un minimo di L. 100.000;
- b) 75% della maggiore imposta o diritto dovuto;
- c) L. 100.000.

TASSA PER L'OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

VIOLAZIONI

- a) omessa presentazione della denuncia;
- b) denuncia infedele;
- c) errori od omissioni presenti nella denuncia che attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione della tassa (c.d. errori formali).

SANZIONI

- a) 150 % della tassa dovuta con minimo di L. 100.000;
- b) 75% della maggiore tassa dovuta;
- c) L. 100.000.

TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

VIOLAZIONI

- a) omessa presentazione denuncia originaria o di variazione;
- b) denuncia originaria o di variazione infedele;
- c) errori od omissioni presenti nella denuncia che attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare della tassa;
- d) mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti o dell'elenco di cui all'art. 63, comma 4, del D.Lgs. 507/93, ovvero la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.

SANZIONI

- a) 150% della tassa o della maggiore tassa dovuta;
- b) 75% della maggiore tassa dovuta;
- c) L. 50.000;
- d) L. 50.000.

IMPOSTA COMUNALE PER L'ESERCIZIO DI IMPRESE, ARTI E PROFESSIONI

VIOLAZIONI

- a) omessa presentazione denuncia;
- b) denuncia infedele;
- c) errori ed omissioni presenti nella denuncia che attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta;
- d) mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.

SANZIONI

- a) 150% del tributo dovuto con un minimo di L. 200.000;
- b) 75% della maggiore imposta dovuta;
- c) L. 100.000;
- d) L. 100.000.

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

VIOLAZIONI

- a) omessa presentazione della dichiarazione o denuncia;
- b) dichiarazione o denuncia infedele;
- c) errori od omissioni presenti nella dichiarazione o denuncia che attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta;
- d) mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione incompleta o infedele.

SANZIONI

- a) 150% del tributo dovuto con un minimo di L. 100.000;
- b) 75% della maggiore imposta dovuta;
- c) L. 100.000;
- d) L. 100.000.

ART. 292 (SANZIONI AMMINISTRATIVE) DEL TUFL
APPROVATO CON R.D. 14.9.1931 N. 1175

VIOLAZIONI

Errori od omissioni contenuti nella denuncia non incidenti sulla determinazione della tassa.

SANZIONI

L. 100.000.

- 3) di adottare per il caso di concorso di violazioni e di violazioni continuate, i seguenti criteri per l'applicazione delle sanzioni e la determinazione del loro ammontare:
- a) se le disposizioni violate ovvero se le violazioni della medesima disposizione sono più di due, si applica la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata del doppio, mentre se le disposizioni violate e le violazioni commesse sono in numero di due, la sanzione è aumentata del cinquanta per cento;
 - b) se le violazioni di cui sopra si rilevano ai fini di più tributi, si applica, quale sanzione cui riferire l'aumento, quella più grave aumentata del terzo;
 - c) nel caso che le violazioni in parola riguardino periodi di imposta diversi, la sanzione base viene aumentata del doppio se i periodi di imposta sono in numero di due e nella misura del triplo se i periodi di imposta sono più di due.
- 4) Di stabilire che, in caso di recidiva, prevista dal comma 3 dell'art. 7 del D. Lgs. 472/97, la sanzione viene aumentata della metà.
- 5) Di stabilire, in relazione al disposto del comma 4 dell'art. 7 del più volte citato D. Lgs. 472, che ricorre sproporzione tra entità del tributo e la sanzione allorché l'ammontare della sanzione stessa è superiore al triplo del tributo dovuto. In tal caso la sanzione viene ridotta a tale misura (triplo del tributo).
- 6) Di determinare, in applicazione dei criteri espressi in premessa, le seguenti misure delle sanzioni per le violazioni alle

disposizioni regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità:

A) Pubblicità abusiva

1 - pubblicità ordinaria, ivi comprese le affissioni dirette su impianti privati:

Fino a 10 mq. L. 100.000 - oltre 10 mq. L. 150.000

2 - pubblicità luminosa od illuminata:

Fino a 10 mq. L. 150.000 - oltre 10 mq. L. 200.000

3 - proiezioni e pannelli luminosi:

Fino a 10 mq. L. 150.000 - oltre 10 mq. L. 200.000

4 - striscioni pubblicitari e simili:

Fino a 5 mq. L. 100.000 - oltre 5 mq. L. 150.000

5 - pubblicità ambulante:

Per ogni giorno o frazione di giorno L. 100.000

6 - pubblicità sonora da posti fissi: L. 100.000

7 - pubblicità con veicoli adibiti ai trasporti dell'azienda:

per ogni veicolo di portata inferiore a q.li 30 (per anno o frazione) L. 100.000

per ogni veicolo di portata superiore a q.li 30 (per anno o frazione) L. 150.000

8 - per pubblicità con aeromobili : L. 200.000

B) Affissioni non autorizzate su impianti destinati alle pubbliche affissioni o in superfici sulle quali l'affissione non è comunque

consentita, escluse le affissioni dirette su impianti di proprietà privata di cui alla precedente lett. A)

- per ogni infrazione fino ad un massimo di 50 fogli: L. 160.000
- per un numero superiore a 50 fogli: L. 200.000.

